[www.iussit.eu]

SENT. N. 109
R.G. 115646/08
CRON.
REP.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Avv. Giuseppe Rachiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 115646/2008 R.G.

TRA

, ato a
il 4 ed ivi res.te in via entrambi elett.te dom.ti in Napoli (NA)
presso Avv. giusta
mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

CONTRO

, TOUR OPERATOR, in p.l.r.P.T. dom.to per la carica in
presso i propri difensori avv.to e avv.to a come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata .

CONVENUTO

E

S.R.L. in p.l.r.P.T. dom.to per la carica in Napoli (NA)
ed elett.te dom.to in Napoli (NA) giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato .

ALTRO CONVENUTO CHIAMATO IN CAUSA

[www.iussit.eu]

OGGETTO : Risarcimento danni.

CONCLUSIONI : Per l'attore: Accoglimento della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;

Per le convenute: Rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato / e (i hanno convenuto in giudizio la S.R.L. S.R.L. TRAVEL in p.l.r.P.T. per richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti a stress, disagi fisici, biologici, morali ed esistenziali a seguito del non esatto adempimento di tutte le prestazioni nascenti dal contratto di viaggio , all inclusive, stipulato dagli istanti per il periodo 12.08-28.08.2008 per una vacanza in Perù per il costo complessivo di € 10110,00. I disagi derivarono essenzialmente dalle condizioni diverse di viaggio offerte, veniva fornita sulla nave una stanza semplice , invece della suite di cui alle condizioni generali di contratto, ed inoltre nella località turistica raggiunta si verificavano situazioni spiacevoli quali il fermo della polizia per non avere richiesto il Tour Operator i permessi richiesti per delle escursioni effettuate, o l'aver effettuato delle escursioni da soli invece che in gruppo come previsto nelle condizioni generali di contratto .

Gli istanti, al rientro, inoltravano richiesta di risarcimento danni da rovinata vacanza che non sortiva esito alcuno.

Tali danni non patrimoniali derivati da inadempienze e disagi sono da imputare per gli istanti ai convenuti e vani sono risultati i tentativi di bonaria definizione della controversia per cui si doveva ricorrere alla giustizia adita per il risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in complessivi € 1000,00.

Gli istanti convenivano , pertanto, in giudizio sia il tour operator che l'agenzia viaggi che si costituivano a mezzo dei propri difensori e che impugnavano la domanda poiché inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto chiedendo il rigetto della stessa con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.

[www.lussit.eu]

Veniva disposta la comparizione personale delle parti che restava senza esito in merito al tentativo di conciliazione.

Veniva acquisita nel corso dell'istruttoria espletata documentazione pertinente e rilevante ai fini del decidere, veniva escusso un teste, quindi, sulle conclusioni di cui all'epigrafe e previa discussione, la causa era introitata a sentenza.

In via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione delle parti in causa come provata anche per tabulas nel corso del giudizio.

Nel merito la domanda ammissibile e proponibile ai sensi degli artt. 1176, 1375, 2043, 2059 c.c. e della L. 1084/77, come poi modificata dal D. L.vo 111/95 di recepimento della Direttiva 90/314/CEE e successive modifiche (v. anche D. L.vo 221/07) , nonché ai sensi degli artt. da 82 a 100 D. L.vo 206/05, Codice del Consumo, è fondata e merita accoglimento.

Dall'istruttoria espletata è emerso che gli istanti acquistarono il pacchetto turistico summenzionato ad esclusivo scopo di piacere e per il considerevole importo di € 10110,00 ma dall'esecuzione del contratto nascevano degli inconvenienti , come su descritti, che gli causarono danni di natura non patrimoniale.

Al riguardo si deve osservare che l'art. 15 della Convenzione Internazionale di Bruxelles del 23.04.1970 relativa al contratto di viaggio, resa esecutiva in Italia con promulgazione della L. 1084/77 e successive modifiche (v. D. L.vo 111/95 e D. L.vo 221/07; v. anche artt. da 82 a 100 D. L.vo 206/05 Codice del Consumo) , pone a carico dell'organizzazione del viaggio, organizzatore e Tour Operator, dell'alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio afferente la realizzazione del soggiorno turistico, la responsabilità derivante da qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a causa dell'inadempimento totale o parziale dei servizi offerti o dell'inesattezza delle relative prestazioni da valutarsi secondo la disciplina peculiare che regola il loro svolgimento, salva la prova positiva, il cui onere ricade a carico dell'operatore, di aver affidato l'incarico esecutivo delle attività programmate a un soggetto che abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare la verificazione del danno in pregiudizio del fruitore del servizio in tutta la fase di esecuzione del contratto (v. Cass. 9643/06).

Così la vicenda giuridica afferente l'organizzazione di un viaggio va qualificata come contratto di natura corrispettiva, scaturente da un contratto di organizzazione di viaggio a sua volta collegato con contratti a favore di terzo stipulati dal Tour Operator con i fornitori dei singoli servizi, tramite il

[www.iussit.eu]

quale un operatore abituale del settore si impegna a suo nome a procurare all'utente, a titolo oneroso ad un prezzo globalmente definito, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno e qualunque altro servizio accessorio che ad essi si riferisca per cui l'operatore turistico è tenuto a risarcire, per espressa volontà del legislatore, i danni derivanti dalla sua omessa o difettosa esecuzione all'utente a cui non può essere imputata la colpa della omessa o difettosa esecuzione del viaggio. Il Tour Operator costituitosi in giudizio non ha dimostrato di aver operato con la diligenza richiesta al debitore professionale ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c. nella scelta del soggetto incaricato della esecuzione delle prestazioni, organizzatore del viaggio, né ha dimostrato che l'omessa esecuzione delle prestazioni richieste dall' istante o i danni derivatele sia dipesa da causa a loro imputabile. In concreto l'incarico conferito dal Tour Operator ed all'organizzatore può assumere i più diversi connotati dal mandato , all'agenzia, o a un contratto di distribuzione e non è da escludere che esso si accompagni al conferimento del potere rappresentativo con la configurazione di un contratto con se stesso. Si pensi ad intese in ordine ai prezzi da accordare ai clienti (v. C.G.C.E. 01.10.1987 in causa 311/85).

L'istruttoria condotta con l'audizione del teste ha confermato in modo chiaro e preciso quanto dedotto dall'istante nell'atto introduttivo. Ed invero il teste escusso dichiarava :" Ricordo che era agosto del 2008 quando e partirono per il Perù , io accompagnai personalmente la ad acquistare il pacchetto turistico presso la Travel....Ricordo che la Travel si avvaleva di un Tour Operator per questo viaggio... So che la stanza della nave per il viaggio doveva essere di lusso , una "suite", ed invece gli assegnarono una normale stanza... Gli istanti mi raccontavano dei loro disagi telefonicamente... Mi raccontarono anche che in Perù , durante un viaggio in auto furono fermati dalla polizia in quanto l'autista non era autorizzato a quello spostamento per cui dovettero passare ore presso il commissariato della polizia locale.. inoltre so che gli spostamenti e le escursioni furono pattuite in agenzia in gruppi mentre sul luogo gli istanti per le escursioni erano sempre da soli.. al rientro accompagnai la in agenzia per la stesura delle proteste .. riconosco il programma di viaggio esibitomi e prodotto da parte attrice ... ".

Anche in questa vicenda si deve osservare che il mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattualmente assunti incide negativamente sulla vita del creditore cosicché quotidianamente, nell'esecuzione dei rapporti che interessano la vita di ognuno, si determinano inadempimenti alle

[www.iussit.eu]

prestazioni o più frequentemente ritardi, parziali o inesatti adempimenti che, oltre a configurare ipotesi di responsabilità contrattuale, generano un vero e proprio danno alla sfera esistenziale del soggetto, come nel caso esaminato. In pratica la lesione dello scopo di piacere , scopo di piacere inteso come causa di questo tipo di contratto (v. Cass. 10651/08 , conf. Cass. 16315/07) , può provocare danni sia di natura patrimoniale che non patrimoniale dovuti al venir meno od al parziale realizzarsi della causa contrattuale .

La possibilità di riconoscere ed inserire profili di danno non patrimoniale in ipotesi di inadempimento contrattuale, così come richiesto dagli istanti, è ammissibile sia ai sensi dell'art. 1174 c.c. che fa riferimento ad interessi non patrimoniali suscettibili di tutela, sia alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 233/2003) e della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 8827/03; conf. Cass. 8828/03) che ricomprendono nella misura del danno non solo il valore del bene o servizio, come nel caso de quo, danneggiato ma la completa restitutio in integrum della sfera giuridica del danneggiato, con ciò intendendo ogni pregiudizio giuridicamente protetto e costituzionalmente orientato, corrispondente alla lesione di interessi patrimoniali e non della persona.

A tale logica non si sottrae la valutazione, determinazione e liquidazione del danno emergente nelle cosiddette small claims, come la vicenda di cui è causa, per cui la considerazione di un danno ulteriore al danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, ravvisabile nel danno non patrimoniale nella nuova lettura data dalle sentenze citate, che danno una nuova luce all'art. 2059 del c.c., non può essere negato nel caso analizzato e proposto, poiché lo stress, l'irritazione, la rabbia protrattisi per tutto il periodo dell'inadempimento contrattuale perpetrato dalle convenute costituiscono sicuramente una lesione del diritto al relax, al riposo, alla socializzazione, ad impiegare al meglio il proprio tempo piuttosto che sprecarlo in inutili lamentele per i disservizi arrecati, espressioni riconducibili al diritto alla salute costituzionalmente protetto all'art. 32 Cost. e, dunque, tutelabile poiché costituzionalmente orientato. Nella vicenda che ci occupa appaiono, comunque, violati anche gli artt. 2 e 3 Cost. attesa la violazione dei diritti costituzionalmente tutelati della parità sociale che nel caso dei contratti di massa appare sproporzionata a tutela del predisponente e della rimozione di tutti gli ostacoli che minano tale parità tra i soggetti come ha fatto lo Stato, allineandosi alle posizioni assunte dall'Unione Europea a mezzo di numerosi regolamenti e direttive, attraverso la predisposizione del Codice del Consumo nel 2005, D. Lgs.

[www.iussit.eu]

206/05, dove si prevede all'art. 2 comma 2 lett. e) che i consumatori e gli utenti hanno il diritto fondamentale alla correttezza, trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali e nella esecuzione degli stessi.

Affermata la responsabilità delle convenute in solido (v. anche Cass. 5531/08) per danni non patrimoniali nascenti da inadempimenti contrattuali così come rilevato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, gli stessi sono tenuti al risarcimento del danno non patrimoniale derivato e provato.

La liquidazione del danno non patrimoniale patito dagli istanti a seguito degli inadempimenti contrattuali subiti è quantificato secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. in € 1000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 28.08.2008 alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali da un periodo intermedio ossia dal 28.04.2009 e fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli della VII Sezione Civile, Avv. Giuseppe Rachiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da / e disattesa ogni altra contraria eccezione o deduzione, ed in accoglimento della stessa così provvede:

Dichiara la S.r.l. p.l.r.P.T. e la S.r.l. Travel in p.l.r.P.T. responsabili in solido per i danni subiti dagli istanti e le condanna a pagare a la somma complessiva di € 1000,00 oltre rivalutazione monetaria dal 28.08.2008 alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali da un periodo intermedio ossia dal 28.04.2009 e fino al soddisfo;

Condanna, infine, i convenuti in solido a rimborsare all'istante le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1610,00 di cui € 110,00 per spese, € 850,00 per diritti, € 650,00 per onorari oltre IVA e CPA e spese generali in ragione del 12,50% in base all'art. 14 del D.M. 127/04, il tutto con attribuzione ai difensori costituiti ed antistatari.

Così deciso in Napoli 22 dicembre 2009

Il Cancelliere p.e. B3
dott.ssa Caterina del Mondo

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Rachiglio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, lì 24.12.09
Il Cancelliere p.e. B3
dott.ssa Caterina del Mondo